



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani
UNCEM

CONFERENZA UNIFICATA 10 febbraio 2011

Punto 6)

Parere sul Decreto del Direttore dell' Agenzia del Demanio recante l'elenco degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli enti territoriali, ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: *“Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell' articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* (ECONOMIA E FINANZE)

Premessa

Il processo avviato dal Decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85 cd “federalismo demaniale”, oltre ad accumulare un grave ritardo rispetto ai tempi previsti, appare ormai da tempo in una condizione di incertezza e di stallo, determinatasi anche in seguito all' incompletezza del provvedimento trasmesso, come successivamente integrato ma non ancora esaustivo, contenente i riferimenti dei beni demaniali statali non disponibili per il trasferimento agli enti locali.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno proposto, in sede di Conferenza Unificata, il 18 Novembre 2010, l' immediato insediamento di un Tavolo tecnico al fine di giungere rapidamente ad una metodologia di confronto nel merito della bozza di provvedimento e sono state avanzate le seguenti richieste:

1. conoscere l'elenco delle Amministrazioni centrali che ancora non hanno ottemperato all'obbligo della trasmissione dei loro elenchi di immobili in ossequio ad un principio di massima trasparenza;
2. invitare le amministrazioni inadempienti a comunicare gli elenchi nel più breve tempo possibile;
3. corredare l'elenco dei dati con le necessarie informazioni quali l'Amministrazione o l'ente che ha in uso l'immobile, le specifiche contenute

nella scheda dell'immobile stesso, la composizione e il totale o il parziale utilizzo;

4. accompagnare agli elenchi le motivazioni dell'esclusione per assicurare il necessario approfondimento;
5. ottenere la possibilità di confronto dei dati e delle schede degli immobili con le informazioni che provengono dal territorio.

Una richiesta formulata in quanto consapevoli che il buon esito della procedura di trasferimento è condizionata ad un costante monitoraggio della sua attuazione da parte dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Il processo di attuazione del federalismo demaniale non può esimersi dalla condivisione con le comunità locali in sede di confronto istituzionale per l'obiettivo ultimo cui tende il federalismo, ossia far coincidere funzioni, risorse e responsabilità.

Primo atto del processo avviato del Federalismo Demaniale

Provvedimento dell'Agazia del Demanio contenente la proposta di elenco dei beni esclusi dal processo del federalismo demaniale

Valutazione all'esame della Conferenza Unificata

Si rileva che non è stato ancora attivato il tavolo di confronto come da richieste contenute nel documento consegnato in Conferenza Unificata nella seduta dello scorso 18 Novembre e formulata in virtù di quello spirito collaborativo, indispensabile per la realizzazione del processo di federalismo demaniale.

Si ricorda che, come già fatto rilevare, l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata contenuta all'art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 non ha un carattere formale, bensì sostanziale, in quanto rappresenta il momento e la sede di reale confronto tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nell'attuazione del federalismo demaniale.

Ne consegue che, tutti gli attori coinvolti devono poter esercitare il loro ruolo nell'interesse comune, a partire dall'accesso alle elementari informazioni relative ai singoli beni immobili contenuti nell'elenco e all'indicazione delle adeguate motivazioni, che la norma espressamente richiede alle amministrazioni statali, al fine di poterli escludere dal trasferimento alle regioni e agli enti locali.

Nel merito del provvedimento, l'elenco dei beni esclusi dal processo di trasferimento indicato dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, appare come una mera

elencazione non di beni immobili quanto piuttosto di indirizzi toponomastici. Si tratta in altri termini di un elenco di indirizzi a cui non corrispondono un unico immobile ma una pluralità di beni, per cui occorrerebbe frazionare, per poter separare gli immobili che sono utilizzati dalle Amministrazioni Centrali per esigenze istituzionali dagli immobili inutilizzati o utilizzati dagli enti locali. Inoltre risultano anche varie altre incongruenze per cui risulta richiesta l'esclusione di immobili da un'amministrazione centrale per fini governativi sebbene l'amministrazione utilizza beni che corrispondono ad un indirizzo diverso, come nel caso della medesima strada ma con ubicazione del numero civico diverso. A titolo di esemplificazione delle segnalazioni giunte dal territorio, si allegano tre casi che evidenziano la necessità di richiedere l'accesso a nuove e più dettagliate informazioni sui singoli beni in elenco e che può rappresentare una parte della metodologia del confronto che si intende perseguire.

Proposte

Si ribadisce in questa sede la proposta già avanzata lo scorso 18 novembre, circa l'attivazione di un apposito tavolo in sede tecnica di Conferenza Unificata, utile a svolgere la verifica attraverso il metodo di confronto permanente. La nuova formulazione della lista di esclusione dei beni sottratti al trasferimento non chiarisce le criticità come già espresse precedentemente.

Ciò detto in considerazione dei gravi ritardi che si sono accumulati a causa dell'inerzia delle Amministrazioni centrali, si chiede la trasmissione contestuale degli elenchi dei beni che si intendono trasferire per una valutazione complessiva e per avviare il confronto finalizzato all'espressione dell'intesa.

Alcuni casi tipo che emergono dall'esame dell'elenco di beni esclusi dal trasferimento previsto dal federalismo demaniale come trasmessa:

Il Comune di Firenze, segnala il seguente caso:

- Nell'elenco dei beni esclusi c'è un **immobile** (sito in via Cavour 71- cod. scheda FIBO114) che all'Amministrazione Comunale non risulta in uso dall'Avvocatura di Stato, come invece emerge dall'elenco. Utilizza una parte di un'altro immobile sito nella stessa strada ma corrispondente ad un numero civico diverso, n.57., che invece non risulta dall'elenco. Ma in ogni caso l'Avvocatura occupa solo ed esclusivamente una stanza su un totale di circa 15.000 mq.

Si aggiunge inoltre che tale osservazioni sono già state rappresentate dal Comune di Firenze all'Agenzia del Demanio anche per tramite le articolazioni regionali.

Il Comune di Livigno segnala il seguente caso:

- Nell'elenco dei beni esclusi c'è un immobile (un terreno- cod. scheda SOBO248) che l'Amministrazione comunale segnala come non in uso del Comando Provinciale della G.d.F di Sondrio. Lo stesso Comando della G.d.F. il 30 novembre u.s. ha scritto al Demanio, sede di Milano, di non essere più interessato al possesso del bene. Si aggiunge che dal 2007 c'è una richiesta di interessamento sul bene da parte del Comune di Livigno.

Il Comune di Chiusdino, segnala il seguente caso:

Nell'elenco dei beni esclusi è presente un cespite afferente alla scheda cod. SIB0309 localizzato lungo la Strada Provinciale denominata n. 73. Tali beni sono d'interesse del Comune di Chiusdino e dell'Amministrazione Provinciale di Siena per la realizzazione di un centro logistico di Protezione Civile e per altre finalità. Il Piano Strutturale del Comune di Chiusdino ha peraltro accertato la compatibilità con le esigenze istituzionali del Ministero delle Politiche Agricole ovvero della produzione di fieno. L'amministrazione comunale chiede l'esclusione dall'elenco non dell'intero cespite ma di puntuali beni immobili identificati nel foglio 56 e mantenere la conduzione della maggior parte dei terreni agricoli.